Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTI ILLEGALI E DI SITUAZIONI DI PERICOLO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA ALL'INTERNO E NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DELLE DISCOTECHE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Catanzaro, 4 giugno 2025

Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTI ILLEGALI E DI SITUAZIONI DI PERICOLO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA ALL'INTERNO E NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DELLE DISCOTECHE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

TRA

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro

le Forze di Polizia:
Questura di Catanzaro
Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro

E

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro

gli Enti Locali:
Comune di Catanzaro
Comune di Lamezia Terme
Comune di Soverato
Comune di Borgia
Comune di Falerna
Comune di Gizzeria
Comune di Montepaone
Comune di Sellia Marina
Comune di Staletti
Comandi Polizie Locali

e le Associazioni di categoria:
Camera di Commercio
FIPE Confcommercio
SILB Confcommercio
Confesercenti

PREMESSO CHE:

- in data 21 giugno 2016, è stato sottoscritto tra il Ministro dell'Interno e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo un Accordo Quadro, volto a consentire un più avanzato sistema di relazioni e sinergie tra gli operatori del settore e le Forze dell'Ordine, al fine di incrementare i livelli di sicurezza all'interno ed in prossimità dei locali di pubblico intrattenimento e di favorire la diffusione della cultura del sano divertimento e della legalità tra i giovani;

- il suddetto Accordo Quadro indica espressamente che l'atto generale di indirizzo concordato debba essere perfezionato con la stipula di appositi Patti Locali tra la Prefettura ed i rappresentanti locali delle Associazioni stipulanti con gli adattamenti, le specificazioni e le integrazioni ritenute necessarie in relazione al contesto territoriale di riferimento, tesi a regolare i comportamenti dei gestori e delle persone comunque impiegate, nonché degli avventori, anche attraverso una maggiore conoscenza e rispetto delle norme a tutela della tranquillità pubblica;

- in data 12 luglio 2019, il Ministro dell'Interno ha sottoscritto l'Intesa Programmatica con le Associazioni SILB-FIPE, ASSO Intrattenimento e FIEPET Confesercenti – aperta all'adesione di altre Associazioni rappresentative del settore – finalizzata a rafforzare, attraverso una più stretta collaborazione con i gestori dei locali da ballo, le strategie di prevenzione dei fenomeni illegali connessi alle attività di intrattenimento;

- l'art. 21-bis del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevede, ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, l'individuazione di specifiche

misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, mediante appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, cui i gestori medesimi si assoggettano con le modalità previste dagli stessi accordi;

- in data 21 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 20, del 25 gennaio 2025, sono state adottate le «Linee Guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici»;

- in data 28 aprile 2025, il Gabinetto del Ministro dell'Interno ha emanato Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

- compete alla legislazione regionale, opportunamente recepita dalle Amministrazioni Comunali, disciplinare i requisiti e le condizioni in presenza dei quali la specifica attività economica può essere legittimamente esercitata, mentre i profili di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rientrano nella competenza esclusiva della legislazione dello Stato (T.U.L.P.S.);

CONSIDERATO CHE:

- l'assetto normativo delinea un sistema che persegue l'obiettivo di innalzare il livello di prevenzione dell'illegalità e delle situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria dei gestori dei locali di pubblico trattenimento e la valorizzazione dei comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità;

- l'adesione agli Accordi di cui al citato art. 21-bis, da concludersi in ambito provinciale sulla scorta di quanto previsto dalle predette Linee Guida, e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici, sono valutati dal Questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali quelli di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S., determinando l'applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi»;

- l'individuazione di nuove e più incisive iniziative è volta, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico trattenimento danzante e, dall'altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno e in prossimità di tali esercizi nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali e pericolosi con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcool;

- quanto previsto dal presente Protocollo non si traduce nell'introduzione di nuovi oneri a carico dei gestori, essendo finalizzato solo a promuovere, nei limiti del possibile, una maggiore consapevolezza delle situazioni di illegalità e a favorire il contributo di tutti nella relativa azione di prevenzione e contrasto, con l'auspicio che i gestori agiscano quali "sentinelle" delle "situazioni di abusivismo" potenzialmente pericolose per i fruitori, oltre che pregiudizievoli per gli imprenditori rispettosi delle regole che le subiscono come concorrenza sleale;

- il presente Protocollo costituisce attuazione delle «Linee Guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici» e dell'Accordo Quadro del 21 giugno 2016 sopra citato, nella consapevolezza che i risultati attesi in termini di prevenzione dei fenomeni illegali connessi alle attività di intrattenimento, nonché gli effetti premiali a beneficio dei gestori,

passano necessariamente attraverso l'impegno delle associazioni rappresentative del settore;

LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1
Ambito di applicazione soggettivo.

1. Il presente Protocollo, in linea con il sistema di collaborazione pubblico-privato delineato dall'art. 21-bis del D.L. n. 113/2018, si rivolge a tutte le associazioni che, sulla base di indici consolidati, possono essere considerate maggiormente rappresentative delle diverse filiere di operatori economici che compongono il *genus* degli esercizi pubblici, favorendo la più ampia partecipazione all'iniziativa.

2. Tale Accordo contempla la possibilità per i titolari degli esercizi pubblici di aderire, sul modello dei contratti per adesione, ad un sistema «aperto», accettando le condizioni ivi previste, senza possibilità di richiederne la modifica ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici che svolgono attività riconducibili alle tipologie evocate dall'art. 86 T.U.L.P.S. e dall'art. 174 del relativo regolamento esecutivo, ancorché tali attività siano esercitate unitamente ad altre di diversa natura.
La sottoscrizione, da parte delle associazioni di categoria, del presente Protocollo è su base volontaria.
Altresì, nessun obbligo di adesione è a carico del singolo esercente in ordine all'accordo siglato dall'ente di appartenenza per cui la mancata adesione non implicherà alcuna conseguenza.

3. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'art. 21-bis D.L. n. 113/2018, possono accedere al meccanismo delineato dalla norma solo operatori economici da considerarsi virtuosi, in quanto non sono destinatari, o non lo sono stati in tempi recenti, di provvedimenti che ne mettono in discussione l'affidabilità ai fini di pubblica sicurezza nella gestione dell'attività economica. Potranno pertanto aderire al presente Protocollo i titolari delle autorizzazioni e degli altri atti abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 21 gennaio 2025 di adozione delle Linee Guida di cui in premessa.

Art. 2
Impegni degli operatori economici per la prevenzione di fenomeni di illegalità e pericolo per l'ordine pubblico.

1. Gli operatori economici che aderiscono al presente Protocollo si impegnano all'adozione di specifiche misure di prevenzione volte a disincentivare il compimento di azioni illegali e mettere a disposizione delle Forze di polizia strumenti tesi ad agevolare l'attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili.

2. In particolare, gli operatori economici si impegnano a:

a) installare impianti di videosorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza.
In particolare, il posizionamento di tali impianti all'esterno del singolo esercizio deve assicurare esclusivamente l'inquadratura delle vie di accesso e di esodo dal locale, senza ricomprendere la strada pubblica sulla quale il medesimo locale si affaccia.
Tale impegno è obbligatorio per le strutture dove vengono offerti al pubblico spettacolo e intrattenimenti, nonché per gli esercizi che sono autorizzati, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., a gestire scommesse e altri giochi leciti. I sistemi di videosorveglianza

dovranno essere installati all'esterno dell'esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale. È previsto l'obbligo a carico degli aderenti di:
- conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e dai discendenti indirizzi impartiti dalla competente Autorità garante;
- manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, allorché queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) garantire un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale e fermo restando quanto già oggi previsto dall'art. 185 del regio decreto n. 635/1940.
Sul punto, si precisa che l'adeguata illuminazione alla quale si fa riferimento non vale a sopperire la possibile carenza di illuminazione pubblica, essendo rivolta agli eventuali spazi esterni del locale, quali, a titolo esemplificativo, terrazzi, giardini, cortili o aree di parcheggio;

c) assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, con particolare riferimento all'utilizzo di personale in regola con la posizione contributiva, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico;

d) rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00, fermo restando l'obbligo di sospensione dell'attività di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 03.00 alle 06.00 (previsto dall'art. 6 comma 2 del D.L. n. 117 del 3 agosto 2007, coordinato dall'art. 54 della L. 120/2010) salvo che sia

diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001, n. 125, fanno eccezione gli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e, comunque, esclusivamente all'interno dei locali dell'esercizio e delle relative pertinenze;

e) assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ed emissione sonore;

f) adottare il «Codice di condotta» dell'avventore, recante le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze che dovrà necessariamente contenere anche le prescrizioni di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Il documento dovrà essere affisso in modo ben visibile all'interno del locale e pubblicizzato anche sui siti web degli stessi esercizi, al fine di promuovere il consapevole concorso dei clienti nella prevenzione di situazioni di illegalità.
Ferma restando l'insussistenza, in capo al gestore che lo abbia adottato, dell'onere di verificare l'effettivo rispetto del «Codice di condotta», la violazione del medesimo integra un motivo legittimo che consente all'esercente di rifiutare la prestazione richiesta, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 187 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

g) adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento.
Restano fermi i vigenti divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, nonché l'obbligo di vigilanza al fine di evitare che i minori possano accedere agli apparecchi automatici da gioco oggetto dei divieti posti dall'art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189/2012.
In ogni caso i gestori dei locali dovranno osservare gli obblighi di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del

documento di identità e le previsioni di cui all'art. 9-quater del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2018, con particolare riferimento alla rimozione degli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire ai minori di età l'accesso al gioco.
L'esercente o i suoi dipendenti applicano su una parte ben visibile del corpo un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare l'avventore minorenne, al fine di evitare che il minore, allorquando si veda negato l'accesso a prestazioni non consentite, si rivolga altrove, cercando di eludere il controllo dell'esercente virtuoso.

h) segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche alla luce delle ricadute positive sul bene della sicurezza stradale, con particolare riferimento a:
- ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;
- ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

È necessario, altresì, assicurare ogni fattiva collaborazione con le Forze di polizia, soprattutto in occasione di particolari eventi che presentano accentuati profili di rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.
La collaborazione operosa dei gestori con i Corpi di Polizia locale, che si svolga in un contesto diretto e coordinato dalle Autorità di pubblica sicurezza, sarà valutata per l'accesso alle premialità di cui all'art. 4.

Art. 3
Ulteriori impegni a carico degli esercenti pubblici in occasione di pubblici spettacoli o intrattenimenti.

1. Gli esercenti pubblici di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., autorizzati dal Comune allo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti, assumono ulteriori impegni rispetto a quelli previsti dall'art. 2 del presente Protocollo. In particolare, si impegnano a:

a) incentivare l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e a stabilire l'aliquota del personale addetto ai servizi di controllo non iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, che non potrà comunque superare il 20% del totale del personale impiegato nei servizi in argomento;

b) individuare un «referente della sicurezza per il locale», il cui nominativo andrà tempestivamente comunicato alla Questura di Catanzaro e per conoscenza alla Prefettura.
Sarà cura del referente comunicare l'organizzazione di particolari eventi, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull'ordinario svolgimento dell'attività del locale.
Gli organi di polizia potranno rivolgersi direttamente al referente per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati.
A tal fine, queste tipologie di comunicazioni dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo: dipps128.00n0@pecps.poliziadistato.it

Art. 4
Meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi» di cui all'art. 1.

1. Il Questore, ai sensi dell'art. 21-bis del DL. n. 113/2018, terrà conto dell'adesione, da parte dei gestori degli esercizi pubblici, al presente Protocollo e del suo integrale e puntuale rispetto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti in relazione all'eventuale applicazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S.

2. Al ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi legittimanti l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., sarà valutata favorevolmente l'adesione al percorso di cooperazione operosa, valorizzando i comportamenti «virtuosi» dei gestori.

3. In particolare il Questore valuterà il positivo adempimento dei seguenti oneri:

- aver provveduto all'installazione di sistemi di videosorveglianza adeguati rispetto all'attività commerciale;
- aver garantito un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, nonché degli eventuali parcheggi privati annessi ai luoghi di intrattenimento;
- aver rispettato le previsioni relative alla somministrazione ed al consumo sul posto di alcolici nelle fasce orarie consentite;
- aver regolamentato e fatto rispettare i criteri relativi all'accesso e alla permanenza all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze, rendendoli noti alla clientela;
- aver osservato le vigenti disposizioni di legge a tutela dei minori, con particolare riferimento al divieto di somministrazione di bevande alcoliche;
- aver segnalato tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed aver garantito la massima collaborazione;
- aver incentivato l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- aver individuato un «referente per la sicurezza»;
- aver favorito la formazione del personale addetto, per una maggiore professionalizzazione degli stessi operatori, con particolare riferimento a quelli impiegati nell'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di prevenirne l'abuso.

4. Il positivo riscontro di tali indici comportamentali farà sì che il gestore abbia contribuito, secondo quanto in suo potere, a scongiurare il verificarsi di situazioni di disordine, tumulto o pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed il Questore ne terrà conto ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S.

Art. 5
Impegni ulteriori dei gestori delle discoteche e dei locali di pubblico intrattenimento danzante.

1. I gestori di discoteche e gli operatori del settore che aderiscono si impegnano a:

a) collaborare con le Forze dell'Ordine nei casi e secondo modalità che saranno concordate in sede di specifiche riunioni tecniche presso la locale Questura e, in particolare, a segnalare tempestivamente, anche con apposite prassi, situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi;

b) regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali nel limite complessivo stabilito dalla capienza consentita, anche a mezzo di conta persone, e di precluderli a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non consentite di cui ai punti A e B dell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento; tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi, deve contenere le prescrizioni stabilite nell'Allegato;

c) affidare il controllo dell'accesso e della permanenza del pubblico all'interno dei locali, tenuto conto del numero di persone presenti in ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione, al personale formato e autorizzato ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009.
Fermo restando che è onere del gestore del locale, a prescindere dal limite di capienza dello stesso, impiegare addetti ai servizi di controllo in numero adeguato per garantire la sicurezza al suo ingresso e al suo interno, tenendo conto del tipo di utenza che generalmente lo frequenta, della collocazione del locale e delle sue caratteristiche logistiche (se unica sala o sala con angolazione che

non consente un unico punto di vista o se ci sono più sale poste sullo stesso livello o sale poste su più livelli), il numero minimo andrà calcolato con le seguenti modalità:

- dovranno essere impiegate almeno 2 unità per qualsiasi tipo di attività;
- superate le 100 persone, dovrà essere utilizzata nr. 1 unità ogni 100 fino ad una capienza di 500 persone da incrementare di nr. 1 unità ogni ulteriori 250 persone fino a 1000;
- per i locali con capienza superiore a 1000 si stabilisce un ulteriore incremento di nr. 1 unità ogni 500 persone;
- per presenze superiori a 1500 persone, al personale di cui sopra sono aggiunti solo addetti iscritti all'elenco prefettizio in misura di nr. 1 unità ogni 100 persone.

Resta ferma la possibilità di prevedere, d'intesa con la Questura, l'impiego di ulteriori unità, oltre il minimo sopra indicato, in occasione di eventi per i quali si prevede un afflusso di particolare rilievo.
L'entità del servizio così determinata, per contingenti superiori alle due unità, può prevedere che una quota parte, pari al 20%, sia costituita da personale con mansioni di supporto.
Per presenze superiori a 1500 persone, al personale di cui sopra sono aggiunti solo addetti iscritti all'elenco prefettizio in misura di 1 unità ogni 100 persone.
Si precisa che per gli esercizi ove si svolgono pubblici spettacoli o intrattenimenti, l'impiego degli addetti alla sicurezza riguarda i soli eventi rivolti ad un pubblico indistinto e non anche quelli privati organizzati in strutture ricettive o comunque destinati ai soli clienti delle stesse quale attività meramente complementare o accessoria rispetto a quella principale.

d) fornire agli operatori a vario titolo impiegati un cartellino di riconoscimento;

e) fermi restando gli impegni di cui all'art. 2, l'installazione di apparati di videosorveglianza dovrà essere estesa alle aree esterne adibite al parcheggio, nonché alle zone destinate ai fumatori ed alla sosta ed attesa delle persone prima dell'ingresso, sempre che le aree in questione siano di esclusiva pertinenza/proprietà del locale stesso nonché alle zone interne del locale adibite alla somministrazione di bevande;

f) segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia territorialmente competenti e al Questore un referente della sicurezza per qualsiasi opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista per ciascun locale gestito da associati che abbiano aderito al presente Protocollo d'intesa;

g) fare frequentare, con profitto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, ad almeno un addetto ai servizi di vigilanza o ad altro dipendente, presso Enti che erogano corsi di formazione, un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppure provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori;

h) ulteriormente a quanto previsto dall'art. 2, lett. *g)*, con riferimento alla somministrazione, all'interno dei propri locali, di alcolici ai minori di anni 18, rendere noto alla clientela che è vietato cedere ai minori di anni 18 bevande alcoliche;

i) collocare, all'uscita del locale – come previsto dalla normativa vigente – appositi rilevatori del tasso alcolemico, del tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che vogliano verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Si impegnano, altresì, all'affissione ben visibile delle prescritte tabelle;

l) prevedere che durante gli eventi sia presente personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze individuato ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 in numero coerente con la valutazione del rischio

incendio e con il Piano di sicurezza antincendio di cui al punto 18.5 del D.M. 19 agosto 1996 e del D.M 3 agosto 2015 e successive modifiche e integrazioni. La dotazione di personale, comunque non inferiore ad numero minimo di almeno n. 4 addetti, deve essere altresì verificata rispetto alle necessità derivanti dalle esercitazioni che devono essere effettuate con regolarità e con frequenza determinata e indicata nello stesso piano di emergenza;

m) rispettare il numero massimo di capienza del pubblico previsto per ciascun locale in conformità a quanto statuito in licenza nonché ad ogni disposizione normativa eventualmente introdotta a tutela della salute pubblica e osservare le prescrizioni impartite dalla competente Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo;

n) predisporre ed aggiornare regolarmente i piani di emergenza, mantenere efficiente la segnalazione delle vie di fuga che devono essere indicate in maniera chiara ed evidente, pianificare le esercitazioni di verifica con frequenza adeguata in relazione alle necessità di aggiornamento e informazione degli addetti e degli utenti;

o) favorire l'impiego di *metal detector* palmari all'ingresso dei locali al fine di evitare l'introduzione di armi, oggetti atti ad offendere ovvero spray urticante.
Per il solo spray urticante – avente le caratteristiche tecniche indicate dall'art. 1, comma 1, del D.M. n. 103 del 12 maggio 2011 – sarà possibile consentirne il deposito in un luogo idoneo, predisposto dal titolare del locale con le misure necessarie per impedire che terzi si impossessino impropriamente di tale strumento.
Per le suddette ipotesi, in caso di rifiuto, il gestore è autorizzato a vietare l'accesso o allontanare dal locale il cliente contravventore in applicazione del "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
Tale divieto non si applica agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza in servizio, i quali, ai sensi dell'art. 16 del T.U.L.P.S.,

hanno facoltà di accedere nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia;

p) promuovere attività formative per le scuole, aprendo i locali in orario diurno, al fine di far accrescere nei ragazzi la consapevolezza che "il divertimento non è sballo".

Art. 6
Meccanismi premiali ulteriori in favore dei gestori di discoteche e dei locali di pubblico intrattenimento danzante.

1. Le Forze dell'Ordine, anche sulla scorta di apposite direttive che saranno impartite in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si impegnano, nei confronti dei gestori di discoteche e dei locali di pubblico intrattenimento danzante che aderiranno al protocollo territoriale e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni a:

- fornire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;

- anche su segnalazione delle aziende autorizzate o delle Associazioni di Categoria, intensificare l'attività di vigilanza sulle organizzazioni illegali/abusive di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle, costituendo esse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari.

Art. 7
Attività di monitoraggio – Istituzione della Cabina di regia.

Gli impegni di cui al presente Protocollo saranno oggetto di specifico monitoraggio in ordine alla loro attuazione e ai risultati effettivamente conseguiti.
A tal fine, è istituita una Cabina di Regia, composta dai rappresentanti degli Enti e delle Associazioni firmatarie, che si riunirà con cadenza almeno semestrale.
Gli esiti dell'attività di monitoraggio, unitamente alla descrizione delle *best pratices* adottate, saranno comunicati, alla fine di ogni anno, al Gabinetto del Ministro dell'Interno e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Art. 8
Impegni delle organizzazioni di categoria.

1. Le Organizzazioni di categoria che aderiscono al Protocollo si impegnano a:

a) sensibilizzare, informare e stimolare un'ampia collaborazione e partecipazione alla realizzazione degli impegni indicati negli articoli precedenti da parte degli operatori del settore;

b) stimolare l'adozione di concrete iniziative volte a creare un ambiente sicuro, principalmente attraverso la selezione e la formazione di tutto il personale impiegato, non solo di quello addetto a controllare l'afflusso del pubblico all'ingresso del locale, ma anche delle altre figure che interagiscono con gli avventori, tra cui le persone adibite alla somministrazione di alimenti e bevande;

c) organizzare convegni informativi e campagne divulgative diretti sia ai gestori dei locali, sia alla clientela, in particolare quella delle fasce sociali più deboli o fragili, specie con riferimento alla clientela giovanile.

Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso ricorso ai social media ovvero con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia e saranno funzionali a richiamare l'attenzione sulla necessità di prevenire i fenomeni criminali, nonché di stimolare stili di vita e comportamenti virtuosi.
Queste iniziative potranno assumere anche la veste di appositi corsi di formazione destinati ai gestori dei locali e al loro personale, al fine di innalzare il livello di professionalizzazione nella somministrazione di alimenti e bevande, contribuendo in tal modo a diffondere una cultura di prevenzione dell'abuso delle sostanze alcoliche.

Art. 9
Impegni congiunti finali.

1. Le Parti, congiuntamente, si impegnano a:

a) promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte a individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli;

b) verificare, con cadenza almeno semestrale, lo stato di attuazione degli impegni assolti con il presente Protocollo e la sua applicazione a livello territoriale, per apportarvi le eventuali modifiche e gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa.

2. Il presente Protocollo ha validità triennale dalla data di stipula ed è aperto all'adesione di altri operatori del settore.

Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1

Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

CODICE DI CONDOTTA DELL'AVVENTORE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21 GENNAIO 2025.

I Signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno, si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti da personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e l'esercente, anche tramite il personale di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

ALL'ENTRATA NON È CONSENTITO:

a) introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma restando la disciplina sulle armi;

b) utilizzare all'interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al *capsicum*;

c) introdurre nel locale sostanze stupefacenti;

d) introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all'interno del medesimo locale;

e) utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;

f) impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;

g) abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;

h) porre in essere comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.

Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO 2

ALLEGATO 2

Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

AVVISO ALLA CLIENTELA
REGOLE PER L'ACCESSO E IL TRATTENIMENTO ALL'INTERNO DELLE DISCOTECHE E DEI LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO DANZANTE

I Signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno, si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. Interno del 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

A. **ALL'ENTRATA NON È CONSENTITO**:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope, bevande alcoliche, spray urticanti, petardi e altri artifici pirotecnici;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope/stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno del 6 ottobre 2009;

B. **ALL'INTERNO NON È CONSENTITO**:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- cedere ai minori di anni 18 bevande alcoliche;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendio;
- disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009;

C. **ALL'USCITA E ALL'ESTERNO NON È CONSENTITO**:

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti.

Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

FIRMATARI DEL PROTOCOLLO D'INTESA:

IL PREFETTO
f.to Castrese De Rosa

IL QUESTORE
f.to Giuseppe Linares

IL COMANDANTE PROVINCIALE
DEI CARABINIERI
f.to Giuseppe Mazzullo

IL COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
f.to Pierpaolo Manno

IL COMANDANTE PROVINCIALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
f.to Giuseppe Bennardo

IL SINDACO DEL COMUNE
DI CATANZARO
f.to Nicola Fiorita

IL SINDACO DEL COMUNE
DI LAMEZIA TERME
f.to Paolo Mascaro

IL SINDACO DEL COMUNE
DI SOVERATO
f.to Daniele Vacca

IL SINDACO DEL COMUNE
DI BORGIA
f.to Elisabeth Sacco

IL SINDACO DEL COMUNE
DI FALERNA
f.to Francesco Stella

IL SINDACO DEL COMUNE
DI GIZZERIA
f.to Francesco Argento

IL SINDACO DEL COMUNE
DI MONTEPAONE
f.to Mario Migliarese

IL SINDACO DEL COMUNE
DI SELLIA MARINA
f.to Walter Placida

IL SINDACO DEL COMUNE
DI STALETTI'
f.to Mario Gentile

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA
LOCALE DI CATANZARO
f.to Vincenzo Ruocco

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA
LOCALE DI LAMEZIA TERME
f.to Aldo Rubino

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA
LOCALE DI SOVERATO
f.to Salvatore Saia

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI CATANZARO
CROTONE VIBO VALENTIA
f.to Pietro Alfredo Falbo

IL PRESIDENTE DI FIPE CONFCOMMERCIO
CALABRIA CENTRALE CATANZARO
f.to Mirea Rotundo

IL PRESIDENTE DI SILB CONFCOMMERCIO
CALABRIA CENTRALE CATANZARO
f.to Rodolfo Rotundo

IL DIRETTORE GENERALE CALABRIA
CONFESERCENTI
f.to Francesco Baggetta

Catanzaro, 4 giugno 2025